

ALLEGATO A



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Prov. di Verona

ANNO 2014 N. 79
29/12/2014



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE PROPRIA**

(IUC - IMU)

Approvato con delibera consiliare n. 30 del 30/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

- Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2: SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 3: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 4: NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
- Articolo 5: ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
- Articolo 6: BASE IMPONIBILE FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI
- Articolo 7: BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI
- Articolo 8: RIDUZIONI BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
- Articolo 9: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 10: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 11: ESENZIONI
- Articolo 12: RIMBORSI PER INEDIFICABILITA' DELL'AREA
- Articolo 13: VERSAMENTI
- Articolo 14: DICHIARAZIONI
- Articolo 15: CONTROLLO E ACCERTAMENTO
- Articolo 16: RIMBORSI
- Articolo 17: RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 18: FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 19: SANZIONI
- Articolo 20: CONTENZIOSO
- Articolo 21: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Pietro In Cariano dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta comunale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazione ed integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Pietro In Cariano.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13, D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.
3. L'imposta municipale propria non è dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis, del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalle L. 133/94;

Articolo 4
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in Comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
2. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. I contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. integr. e modific., su modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del versamento della seconda rata IMU a saldo. Tale dichiarazione si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;
4. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 5

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), e dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Un'eventuale diversa aliquota rispetto a quella di base è stabilita nella delibera di approvazione delle aliquote.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalla legge.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore previsto dalla legge.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore stabilito dalla legge.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata a cura dell'Ufficio Tecnico competente del Comune, al proprietario mediante il servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo

4. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
5. L'agevolazione prevista al comma precedente decade dal rilascio di un permesso di costruire a decorrere dalla data di inizio lavori;
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Si ritiene che il momento iniziale in cui l'oggetto d'imposta diviene area edificabile coincide con la data di inizio lavori (tramite DIA/SCIA o comunicazione sull'apposito modello al Settore Edilizia Privata in caso di permesso di costruire) relativa all'intervento edilizio; mentre il momento finale coincide con la data di comunicazione di fine lavori al competente ufficio o, con la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Territorio dell'accatastamento dell'immobile oggetto di intervento se antecedente alla citata comunicazione di fine lavori.
7. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, le stesse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di comunicazione di fine lavori al competente ufficio o, con la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Territorio dell'accatastamento dell'immobile oggetto di intervento se antecedente alla citata comunicazione di fine lavori. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
8. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. 504/92. Viene individuata come oggetto di imposizione la quota di area fabbricabile del lotto, determinata dal rapporto tra la volumetria dell'unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato;
9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
10. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune i valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento.
11. Non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata rispetto ai valori riportati nella deliberazione del Comune. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs. 504/92.
12. Nel caso di con titolarità di un'area fabbricabile sulla quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, l'agevolazione di cui al punto 4, spetta, sia ai soggetti passivi, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che conducono i terreni, sia ai soggetti passivi, comproprietari, che non possiedono tali requisiti. Ovviamente le riduzioni previste dall'art. 8 comma 4, spettano limitatamente ai soggetti comproprietari che possiedono tali requisiti.

Articolo 8

RIDUZIONI BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

- 1 La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità, nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, dell'art. 31, comma 1 lett. c – d – e della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati che presentino le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati (quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato).
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 7, comma 6 del presente regolamento. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc).
4. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 e successive modificazioni, , iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 8 bis , del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da

- adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

Articolo 10 **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detrae fino a concorrenza del suo ammontare l'importo stabilito dalle legge o quello stabilito dalla deliberazione citata nell'articolo 9 del presente regolamento, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 11 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/92;
3. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
4. L'esenzione, di cui ai commi 1 e 2, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma;
5. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Articolo 12 **RIMBORSI PER INEDIFICABILITA' DELL'AREA**

1. Per le aree inserite nel Piano Regolatore Generale, è prevista la possibilità, per il soggetto passivo d'imposta, di richiedere il rimborso dell'IMU versata, nel caso tali aree divengano fiscalmente non più edificabili a seguito di definitiva approvazione di un nuovo strumento urbanistico o sua variante.
2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di approvazione di un nuovo strumento urbanistico o sua variante.
3. Il rimborso compete a condizione che:

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - non sia stata intrapresa da parte del soggetto passivo azione, ricorso o quant'altro avverso il provvedimento che ha prodotto la perdita della qualificazione edificatoria dell'area;
 - non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata;
 - il contribuente richiedente il rimborso non abbia ceduto l'area come edificabile.
4. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo entro il termine di decadenza di due anni dalla data di approvazione di un nuovo strumento urbanistico o sua variante.
 5. Su richiesta dell'interessato o del servizio tributi, l'ufficio urbanistica-edilizia attesta le condizioni di inedificabilità sopravvenuta di cui al primo comma nonché le ulteriori condizioni richieste ai successivi commi 2 e 3;
 6. L'ammontare delle somme da rimborsare è calcolato come differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile e quanto dovuto in base al reddito dominicale, rivalutato ai sensi di legge, così come risultante agli atti catastali.

Articolo 13 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per il Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno (acconto) e la seconda il 16 dicembre (saldo), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, con le modalità di versamento previste dalla legge.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, anche per conto di altri purché:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - vengano individuati da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, gli immobili e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si riferiscono.
6. Si considerano regolari i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a nome proprio, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta.
8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi nel caso di:
 - Gravi calamità naturali;
 - Particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione come previsto dall'art. 13 comma 12ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella L. 214/2011 e dall'art. 1, commi 719 e 720, Legge 147/2013.

Articolo 15 CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. 201/2011. è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU.
2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto Legislativo n. 504/92;
3. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori, sono effettuati secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli avvisi, di cui al precedente punto 3), possono essere notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore. Sugli stessi è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Non si procede ad accertamento qualora l'importo complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta;
7. Nel caso d'accertamento per ogni anno d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore ad euro 500,00, il Responsabile del tributo può con proprio atto e previa richiesta motivata da parte del contribuente, concedere la rateizzazione fino ad un massimo di 8 rate mensili di pari importo. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali con maturazione giorno per giorno. L'ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di Euro 15.000,00 può richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente;
8. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, disciplinato dal regolamento comunale vigente.
9. Le attività di accertamento prevedono, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'istanza di riscatto in sede di autotutela a garanzia e rispetto dei diritti del contribuente.

Articolo 16 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Gli interessi, sono dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo complessivo annuo, comprensivo di interessi, non superi l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.

Articolo 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, Legge 147/2013, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, dispone i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 19

SANZIONI

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni il responsabile del tributo conforma la propria attività alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 504/92 nella formulazione modificata dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97 e nell'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Sono altresì rispettate le disposizioni generali del nuovo sistema sanzionatorio tributario contenute nel D.Lgs. 472/1997.

Articolo 20

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme¹.

Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria (IUC IMU) nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.

ALLEGATO B



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

del C.C.
N. 79 del 29/12/2014



A handwritten signature in black ink, likely of the Mayor or an authorized official, placed over the official seal.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(IUC - TASI)**

Approvato con delibera consiliare n 32 del 30/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

- Articolo 1: Oggetto del Regolamento
- Articolo 2: Soggetto attivo
- Articolo 3: Presupposto impositivo
- Articolo 4: Esenzioni
- Articolo 5: Soggetti passivi
- Articolo 6: Base imponibile
- Articolo 7: Aliquote
- Articolo 8: Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Articolo 9: Riduzioni - Detrazioni
- Articolo 10: Detrazioni a favore di particolari categorie sociali
- Articolo 11: Dichiarazioni
- Articolo 12: Modalità di versamento del tributo
- Articolo 13: Funzionario Responsabile
- Articolo 14: Attività di controllo e accertamento
- Articolo 15: Rimborsi
- Articolo 16: Riscossione coattiva
- Articolo 17: Sanzioni
- Articolo 18: Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 disciplina l'applicazione nel Comune di San Pietro In Cariano dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente TASI di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art- 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre, le previsioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 n. 27 e successive modificazioni.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La componente tariffaria (TASI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivamente dovuto. La restante parte è dovuta dal possessore. L'imposta è dovuta dal titolare del diritto reale e dall'occupante, con riferimento all'aliquota prevista per gli altri immobili. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote..
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e alle disposizioni disciplinate dal vigente regolamento comunale per la componente IUC –IMU.

Art. 7 – Aliquote

1. Il Comune con delibera di Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

Art- 8 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Con la delibera di definizione delle aliquote TASI di cui all'art. 7, il Consiglio Comunale determina in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i costi alla cui copertura la TASI è diretta;

2 I servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:

- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- Biblioteche, musei e pinacoteche
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Urbanistica e gestione del territorio
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
- Servizio necroscopico e cimiteriale
- Servizi di protezione civile

I costi dei servizi indivisibili alla copertura dei quali è diretta la TASI sono i seguenti:

- a) acquisto di beni
- b) prestazioni di servizi
- c) utilizzo beni di terzi
- d) trasferimenti

I relativi importi di spesa e di entrata della TASI a copertura sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale.

Art. 9 – Riduzioni - detrazioni

1. Il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni e detrazioni come previste dall'art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 10 – Detrazioni a favore di particolari categorie sociali

- 1 Il tributo annuo dovuto per l'unità immobiliare del soggetto passivo (possessore o detentore) adibita ad abitazione principale e nella quale lo stesso risiede anagraficamente, è ridotto del 50% in uno dei seguenti casi:
 - a) nel nucleo familiare del soggetto passivo sia compreso un portatore di handicap o invalido in misura non inferiore al 74% riconosciuto nelle forme di legge;
 - b) il nucleo familiare del soggetto passivo sia composto da un minimo di numero 4 figli, fiscalmente a carico dello stesso a condizione che il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare dell'anno precedente, non sia superiore ad euro 50.000,00.
- 2 Per usufruire della detrazione di cui al comma 1 lettera a), deve essere presentata apposita

dichiarazione debitamente documentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata Tasi. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora rimangano invariate le condizioni per usufruire della agevolazione. In caso contrario i contribuenti sono tenuti a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza, il venir meno delle condizioni agevolative.

- 3 Per usufruire della detrazione di cui al comma 2 lettera b), deve essere presentata annualmente apposita dichiarazione debitamente documentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata Tasi.

Art. 11 – Dichiarazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della TASI devono presentare al Comune la relativa dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati ed aree soggette al tributo, su apposito modulo da questi posto a disposizione. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.
3. In caso di variazioni la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 12 – Modalità di versamento del tributo

1. Il versamento del tributo è effettuato, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché con bollettino di c/c/p approvato con apposito decreto ministeriale.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio / ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
4. Il versamento del tributo, è effettuato per l'anno di riferimento, in due rate la prima con scadenza il 16 giugno, la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine, il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.
8. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con dichiarazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'art. 12, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al pagamento.
9. Si considerano regolari i versamenti effettuati interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a nome proprio, purchè l'imposta annua corrisponda a quella dovuta.
10. Si considerano regolari i versamenti eseguiti da più detentori per lo stesso immobile, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 13 – Funzionario responsabile

1. Il Comune individua il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14 – Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori, sono effettuati secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli avvisi, di cui al precedente punto 1), possono essere notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore. Sugli stessi è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo comunale, a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
6. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, disciplinato dal regolamento comunale vigente.
7. Le attività di accertamento prevedono, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'istanza di riesame in sede di autotutela a garanzia e rispetto dei diritti del contribuente.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività

Art. 15 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Gli interessi, sono dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo complessivo del tributo annuo, comprensivo di interessi, non superi l'importo di Euro 12,00.

Art. 16 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.

Art. 17 - Sanzioni

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni il responsabile del tributo conforma la propria attività alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 473/97 e nell'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Sono altresì rispettate le disposizioni generali del nuovo sistema sanzionatorio tributario contenute nel D.Lgs. 472/1997.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2015.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

